

Firmata digitalmente

DETERMINAZIONE N° 15/2025 del 13.03.2025

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona alto lago comprendente i Comuni di Affi, Brentino Belluno, Cavaion Veronese, Dolcè, Rivoli Veronese e Sant'Ambrogio di Valpolicella oltre al collettore consortile"

CIG N. A066C28DC7 – CUP N. J32E22000170005. Progetto n. 22016.

Autorizzazione alla società ITALMIXER S.r.l. di Affi (VR) a subappaltare alla ditta ITALBETON S.p.A.- Unipersonale di Trento l'esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA OG6 per un importo presunto pari ad € 190.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.700.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Su proposta del RUP.

Premesso che:

- con determina del Direttore Generale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (AGS) n. 97/2022 del 19.07.2022 sono stati affidati, a seguito di indizione procedura negoziata utilizzando l'elenco delle ditte qualificate, alla ditta ITALMIXER S.r.l. con sede a Affi (VR) i lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona alto lago comprendente i Comuni di Affi, Brentino Belluno, Cavaion Veronese, Dolcè, Rivoli Veronese e Sant'Ambrogio di Valpolicella oltre al collettore consortile" – progetto n. 22016 per un importo, al netto del ribasso offerto del 3,81% sull'elenco prezzi posto a base di gara di € 481.521,50, di cui € 466.521,50 per il lavoro da svolgere ed € 15.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale;

- con la società ITALMIXER S.r.l. di Affi (VR) veniva stipulato il contratto n. 600 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 15.09.2022 dell'importo di cui sopra della durata di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Via 11 Settembre 24, 37019, Peschiera del Garda (VR) | ags@ags.vr.it | www.ags.vr.it | NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 | PEC ags@pec.ags.vr.it
Reg. Imp. di VR e Codice Fiscale: 80019800236 | Partita IVA: 01855890230 | Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.
Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme

- a seguito di esaurimento dell'importo contrattuale, AGS ha esercitato, nei confronti della società ITALMIXER S.r.l. l'opzione di prosecuzione contrattuale per un ulteriore anno e per il medesimo importo, giusta Delibera del Consiglio di amministrazione n. 53/9 del 01.12.2023;
- con la società, veniva stipulato Atto Aggiuntivo n. 632 di Prot. Contr. del 05.02.2024 al contratto principale n. 600 di prot. Contr. del 15.09.2022 dell'ulteriore importo di € 481.521,50 comprensivo degli oneri per la sicurezza per un importo complessivo affidato di € 963.043 comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale;
- a seguito di esaurimento dell'importo contrattuale di cui sopra, AGS ha esercitato, nei confronti della medesima società l'opzione di proroga contrattuale per un ulteriore anno e per il medesimo importo, giusta Delibera del Consiglio di amministrazione n. 51/14 del 20.12.2024;
- con la società, veniva stipulato Atto Aggiuntivo n. 681 di Prot. Contr. del 10.02.2025 al contratto principale n. 600 di prot. Contr. del 15.09.2022 dell'ulteriore importo di € 481.521,50 comprensivo degli oneri per la sicurezza per un importo complessivo affidato di € 1.444.564,50.

Considerato che la ditta ITALMIXER S.r.l., con nota in data 14.02.2025 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1251/2025 del 14.02.2025, si è avvalsa della riserva di subappalto espressa in sede di gara per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categoria SOA OG6 per un importo presunto pari ad € 190.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.700 a favore della ditta ITALBETON S.p.A. di Trento;

- **che** alla ditta ITALBETON S.p.A. di Trento, con precedenti Determine del Direttore Generale rispettivamente n. 145/2022 del 02.11.2022 e n. 14/2024 del 08.03.2024 sono stati autorizzati 2 subappalti entrambi del medesimo importo di € 190.000, il primo sul contratto principale e il secondo sull'atto aggiuntivo relativo all'esercizio dell'opzione di prosecuzione per un importo complessivamente autorizzato di € 570.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- **che** l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- **che** l'importo presunto del subappalto, pari ad € 190.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.700, risulta essere pari al 39,46% dell'importo dell'atto aggiuntivo relativo all'esercizio dell'opzione di proroga contrattuale, ed il medesimo, sommato ai precedenti subappalti autorizzati

con i provvedimenti sopra citati a favore della ditta ITALBETON S.p.A. di Trento risulta essere pari a circa il 39,46% dell'importo delle opere complessivamente affidate alla ditta ITALBETON S.p.A.; pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 105 terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 119 del D. Lgs 36/2023.

- **che** la ditta ITALMIXER S.r.l. di Affi (VR) aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

Visto il Decreto Legislativo in vigore al momento dell'indizione della procedura di gara del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e, in particolare, l'articolo 105 che disciplina il subappalto, ora art. 119 del D. Lgs 36/2023.

Visto il parere favorevole espresso dal RUP in data 11.03.2025, acquisito al Protocollo aziendale al n. 1976/2025 del 11.03.2025, con il quale si ritiene che tali lavori possano essere subappaltati nella misura massima consentita prevista dall'art. 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura negoziata, ora art. 119 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto:

- l'appaltatore ha espresso la necessità di subappaltare sull'atto aggiuntivo n. 2 relativo all'esercizio dell'opzione di proroga contrattuale una parte delle opere per una ottimale esecuzione delle opere commissionate nell'ambito del contratto relativo al progetto AGS 22016;
- l'Impresa ITALBETON S.p.A. risulta in possesso delle attestazioni SOA anche per le categorie OG3 e OG6 e pertanto ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione dei lavori a regola dell'arte, oltre a comparire nell'elenco delle ditte di fiducia e qualificate nell'albo lavori istituito da AGS S.p.A.;
- l'Impresa subappaltatrice ha comprovata esperienza nell'esecuzione di lavori di scavi, ripristini, rinterri, demolizioni, posa tubazioni e accessori, pozzetti, solette, chiusini, posa manufatti prefabbricati, asfaltature;
- l'impresa ITALBETON S.p.A., infine, è stata edotta e messa a conoscenza delle procedure interne all'AGS per gli aspetti relativi alla contabilità, alla sicurezza ed alle relazioni con le amministrazioni del territorio in cui operano da molto tempo.

Considerato che la ditta ITALMIXER S.r.l. di Affi (VR) aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

Dato atto che la ditta ITALBETON S.p.A. risulta iscritta nell'Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddetta "white-list", istituito presso la Prefettura di Trento – Ufficio Antimafia.

Visto l'art. 11 del Capitolato d'Oneri che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla vigente normativa sui lavori pubblici.

Dato atto che la ditta ITALMIXER S.r.l. risulta iscritta nell'Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddetta "white-list", istituito presso la Prefettura di Verona – Ufficio Antimafia.

Vista la seguente documentazione:

- a) Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa ITALMIXER S.r.l. e l'IMPRESA ITALBETON S.p.A. in data 10.02.2024 per l'esecuzione dei lavori, rientranti nella categoria SOA OG6 relativi alle opere di demolizioni e fresature, scavi, bitumature, getti di calcestruzzi e opere edili in genere, posa manufatti e condotte in genere, allacciamenti posa chiusini e caditoie, segnaletica ispezione condotte fognarie, lavori in ambienti confinati, varie di finitura" per un importo pari ad € 190.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.700;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ITALMIXER S.r.l. che esistono rapporti di collegamento ma non di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con l'impresa subappaltatrice;
- c) modello DGUE nel quale il legale rappresentante della ditta ITALBETON S.p.A. di Trento dichiara che la stessa è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società ITALBETON S.p.A. di Trento nel quale risulta che il medesimo è in regola con i versamenti agli enti previdenziali;

Visto inoltre l'esito positivo delle verifiche dei requisiti in capo alla ditta subappaltatrice effettuate dalla Stazione Appaltante previste dalla normativa vigente.

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione a subappaltare, sull'importo dell'atto aggiuntivo relativo all'esercizio dell'opzione di proroga contrattuale, ulteriori opere rientranti nella categoria SOA OG6 per l'importo di € 20.000, comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui € 600 alla ditta ITALBETON S.p.A. con sede a Trento.

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

- 2)** di autorizzare la società ITALMIXER S.r.l. affidataria dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona alto lago comprendente i Comuni di Affi, Brentino Belluno, Cavaion Veronese, Dolcè, Rivoli Veronese e Sant'Ambrogio di Valpolicella oltre al collettore consortile" – Progetto 22016, a subappaltare, sull'importo dell'atto aggiuntivo relativo all'esercizio dell'opzione di proroga contrattuale, alla società ITALBETON S.p.A. di Trento la realizzazione delle opere rientranti nella categoria SOA prevalente OG6 per un importo di € 190.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.700;
- 3)** di dare atto, alla luce di quanto sopra esposto, che l'importo complessivo dei lavori concessi in subappalto alla ditta ITALBETON S.p.A. di Trento, di cui alla presente Determina, sommato ai precedenti subappalti autorizzati, alla medesima ditta con Determine del Direttore Generale n. 145/2022 del 02.11.2022 e n. 14/2024 del 08.03.2024 entrambi dell'importo di € 190.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a complessivi € 570.000 rientrando, pertanto, nel limite previsto dalla normativa vigente oltre che dal Capitolato Speciale d'Appalto predisposto per i lavori in oggetto;
- 4)** di prendere atto che nel contratto di subappalto, è previsto che il subappaltatore, per tali opere, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, e dovrà riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, oltre ad essere stato previsto che non sono stati applicati al subappaltatore ribassi sugli oneri per la sicurezza di sua spettanza;
- 5)** di stabilire che copia della presente determina sia trasmessa al Direttore dei Lavori e al Responsabile della Sicurezza;
- 6)** di stabilire, altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.lgs. n. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 7)** di dare atto che questa Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai

sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a), del D.lgs. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 119 c. 11 lett. a) del D.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 13/03/2025
ALA/RA/mv

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

